



---

## **PROTOCOLLO CONDIVISO**

---

Tra

***TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA***

***UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ROMA***

***UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE***

***UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO***

**\***

***DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA***

***PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI  
ROMA***

***PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA***

***PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE***

***PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO***

**\***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI***

***CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI***

***UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO***

***CAMERA PENALE DI ROMA***

***CAMERA PENALE DI FROSINONE***

**CAMERA PENALE DI VITERBO**  
**CAMERA PENALE DI LATINA**  
**CAMERA PENALE DI RIETI**  
**CAMERA PENALE DI CASSINO**  
**CAMERA PENALE DI CIVITAVECCHIA**  
**CAMERA PENALE DI VELLETRI**  
**CAMERA PENALE DI TIVOLI**

in tema di

---

**SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE COLLEGIALI  
MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

*Art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*

---

- Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto** nel dettaglio l'articolo 83, comma 12, del suindicato decreto-legge, il quale - nel quadro delle misure organizzative di cui ai commi 6 e 7, tese a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria - prevede che «*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*»;
- Visti** i commi 13, 14 e 15 del medesimo articolo 83, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che per gli avvisi e i provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti penali consentono il più ampio e generalizzato ricorso al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali;
- Visto** l'articolo 3, comma 2, del decreto del 20 marzo 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che prevede che in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari per lo svolgimento delle udienze penali «*possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del*

*presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità»;*

- Visto** il decreto del 21 marzo 2020 del presidente della corte di appello di Roma;
- Viste** le Linee guida agli Uffici giudiziari adottate dal Csm con delibera plenaria del 27 marzo 2020 che, per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e lett. c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, invitano i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli Avvocati e con le Camere penali locali *«sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo»;*
- Considerato** - che la drammaticità della situazione sanitaria dell'intero Paese e il grave pericolo per l'incolumità dei singoli che partecipano fisicamente alla celebrazione dei procedimenti impone per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza che si adottino in via eccezionale e unicamente per il periodo emergenziale delle deroghe finanche a principi cardine ed essenziale al pieno e completo esercizio della giurisdizione come quello che prevede appunto la partecipazione in aula del diretto interessato libero nella persona e in condizione di avere un continuo e costante colloquio con il proprio difensore
- che si è svolta una procedura ad ampio spettro di consultazioni e simulazioni che hanno coinvolto tutti i magistrati, rappresentanze di avvocati ed esperti, personale di cancelleria e dell'amministrazione penitenziaria nella sperimentazione della piattaforma *TEAMS*;
- Evidenziato** che è stato ritualmente attivato il confronto con il personale e con i magistrati di riferimento in ossequio alle direttive della DGSIA al fine di predisporre il quadro logistico e definire il fabbisogno delle risorse umane e materiali richieste per garantire lo svolgimento delle udienze da remoto;
- Evidenziato** che, in parallelo all'assistenza tecnica erogata dalla DGSIA, la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria distaccherà, presso la sede di Roma, via Triboniano, personale specializzato che curerà tutti gli adempimenti strumentali alla preparazione di ciascuna udienza in remoto e garantirà assistenza tecnica al presidente del collegio (o al singolo magistrato) durante l'arco temporale di ciascuna udienza nonché, su richiesta, nel corso della successiva camera di consiglio;
- Rilevato** che dalle interlocuzioni con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma si è appreso che detto Ufficio è munito dell'assetto organizzativo richiesto per partecipare all'udienza da remoto, analogamente a quanto è emerso dal collegamento sperimentale con la direzione della CC di Rebibbia nel solco del

quale saranno attivati i collegamenti con le carceri dove si trovano i singoli detenuti che chiederanno, di volta in volta, di partecipare all'udienza da remoto;

- Evidenziato** che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera Penale di Roma hanno già condiviso la temporanea soluzione legata alla situazione emergenziale e limitata al tempo strettamente necessario a superare l'emergenza pandemia;
- Rilevato** che anche agli esperti che integrano i collegi e le camere consiglio è garantita la possibilità di partecipare all'udienza attraverso il collegamento da remoto, come da specifica indicazione contenuta nelle Linee guida del Csm;
- Condivise** a tale proposito le Linee guida del Csm ove si pone in luce come la copertura offerta dalla normativa emergenziale (art. 83, comma 12, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) all'art. 146-bis, disp. att. cpp, conduca al risultato ermeneutico dell'equiparazione all'aula di udienza dell'ambiente *TEAMS* che è, come si è detto, fruibile da tutte le parti, inclusi gli *ospiti* estranei al dominio giustizia;
- Ritenuto** che - stante l'impossibilità di attuare nei tempi imposti dall'emergenza forme più avanzate di digitalizzazione del processo - le potenzialità dell'applicativo *TEAMS* ben si attagliano al flusso di lavoro della *camera di consiglio c.d. partecipata* propria del rito di sorveglianza, concorrendo a garantire il rispetto delle regole procedurali in bilanciamento con l'esigenza - predominante nel presente momento storico - di tutela della salute dei soggetti coinvolti e di contenimento del rischio di contagio;

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

### Art. 1

Le udienze relative ai procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 di competenza del Tribunale di sorveglianza e del Magistrato di sorveglianza sono celebrate mediante collegamento da remoto.

Tutti gli altri giudizi proseguono secondo le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Il sistema informatico per la connessione e il collegamento da remoto viene individuato nella piattaforma *Microsoft TEAMS* fornita dal Ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, compresa l'Avvocatura e gli Esperti.

### Art. 2

Il *TEAM* è costituito, per ciascuna udienza, dal Presidente del collegio e dall'assistente tecnico (entrambi *proprietari*; il secondo anche *amministratore*) nonché dal magistrato relatore e dagli esperti individuati in base ai turni, dal rappresentante dell'Ufficio del PG, dall'avvocato, dal detenuto e dal cancelliere.

Il cancelliere verbalizza le operazioni di udienza sotto la direzione del presidente.

La disposizione che precede si applica, in quanto compatibile, alle udienze davanti al magistrato di sorveglianza.

### **Art. 3**

L'assistente tecnico coadiuva il presidente del collegio, i singoli magistrati e il cancelliere in tutti gli adempimenti propedeutici, strumentali ed accessori alla preparazione e celebrazione delle singole udienze da remoto.

Non oltre tre giorni lavorativi prima dell'udienza l'assistente tecnico forma il *TEAM*; invia il *link* relativo all'avvio della stanza virtuale a tutti i componenti; verifica il funzionamento delle strumentazioni in dotazione al presidente, ai magistrati e agli esperti di sorveglianza; invita il difensore a comunicare se intende partecipare all'udienza presso la sala avvocati del Tribunale di Sorveglianza sita in Roma via Triboniano 5 piano terra oppure in altro sito da remoto e, in tale ultimo caso, a comunicare l'indirizzo di posta elettronica dal quale intende accedere alla stanza virtuale e l'utenza telefonica – anche cellulare - dove essere reperibile per tutto l'arco dell'udienza e/o da destinare a fonia riservata con il detenuto; procede, nelle stesse forme, ad abilitare al collegamento gli Istituti di pena assicurandosi che sia stata predisposta la linea riservata alla fonia tra detenuto e difensore. Verifica, altresì, l'idoneità del collegamento da remoto del difensore d'ufficio individuato ai sensi dell'art. 5.

Il giorno prima dell'udienza entro le ore 15,00 a mezzo pec l'assistente tecnico condivide - utilizzando l'apposita funzione dell'applicativo - l'orario di chiamata dei procedimenti in base al numero di SIUS, fornito dal presidente del collegio. Nelle comunicazioni deve essere specificato anche il nome dell'avvocato e possibilmente quello dell'interessato.

La mattina dell'udienza l'assistente tecnico verifica la regolare costituzione del *TEAM* a partire dalle ore 8.30 e, comunque, prima che il presidente dichiari aperto il collegamento.

L'assistente tecnico vigila sul regolare funzionamento della piattaforma ed esegue le disposizioni del presidente del collegio, inoltra tempestivamente i dovuti avvisi e mantiene continui contatti con i componenti del collegio e con gli ospiti.

L'assistente tecnico è quotidianamente reperibile (anche su utenza mobile o tramite PEO e PEC) e presenza all'udienza nel luogo indicato all'art. 4 intervenendo prontamente, se richiesto, nel corso della camera di consiglio.

### **Art. 4**

Luogo dell'udienza è, allo stato e per le esigenze di cui in premessa, il Tribunale di sorveglianza di Roma, via Triboniano n. 5, piano terra, presso la sala riunioni magistrati dove è collocata la strumentazione idonea a consentire all'assistente tecnico di verificare la regolare costituzione del *TEAM* e gestire la *stanza virtuale*. Oltre all'assistente tecnico sono presenti in sala il cancelliere e il presidente del collegio.

Il Presidente può comporre il *TEAM* da altra postazione remota che sia risultata idonea all'esito delle verifiche di cui all'art. 3 assumendo, in tal caso, la direzione del collegio e la responsabilità della gestione dell'udienza attraverso le istruzioni impartite all'assistente tecnico.

Il difensore partecipa all'udienza in alternativa presso la postazione TEAMS collocata nella sala avvocati del Tribunale di Sorveglianza, piano terra, Via Triboniano n. 5 o da remoto.

## Art. 5

Il Difensore del condannato deve fornire, nel rispetto delle forme e dei termini di cui agli artt. 3 e 4, i dati e le informazioni richiesti per attivare la procedura di accesso alla piattaforma per il buon esito del collegamento da remoto. Diversamente, la scelta del Difensore si reputa effettuata per la partecipazione tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nell'Albo degli avvocati.

In caso di impossibilità di contattare il Difensore di fiducia all'indirizzo/utenza dichiarati, il condannato è assistito dal difensore d'ufficio collegato da remoto in base alle indicazioni fornite dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'art. 97, comma 2, cpp.

## Art. 6

Il Presidente dichiara aperto il collegamento e, preliminarmente ad ogni formalità, dà atto a verbale che l'udienza è celebrata mediante collegamento da remoto "*per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19*" e che è stata accertata la regolare costituzione del *TEAM*.

Il Presidente acquisisce il consenso del Difensore del condannato alla trattazione del procedimento con modalità da remoto.

Il Presidente avverte che in caso di interruzione del collegamento con conseguente assoluta impossibilità di ripristinare il *TEAM* per ragioni tecniche protratte per almeno 45 minuti, l'udienza è rinviata a data fissa (entro i successivi tre giorni) di cui rende edotte le parti, senza ulteriore avviso.

In caso di nomina di un interprete nei confronti dello stesso è attivato, a cura dell'assistente tecnico, il collegamento da remoto nelle forme di cui agli artt. 3 e 5.

## Art. 7

Durante l'udienza da remoto è garantito il continuo collegamento tra i componenti il collegio e tutte le parti processuali. La configurazione quadri-ripartita del video rende opportuna la compresenza del rappresentante dell'ufficio del PG, dell'avvocato e del detenuto con, in alternanza tra loro, il presidente del collegio e il magistrato relatore ovvero gli esperti che intendano interloquire.

Fatta salva ogni disposizione il presidente del collegio assicura l'audio attivo per tutti i componenti del *TEAMS* durante lo svolgimento dell'udienza.

Le parti possono avanzare istanze mediante la *chat attiva* e produrre atti e documenti: il presidente del collegio provvede in tempo reale e senza formalità.

Impregiudicata, nel merito, ogni decisione in punto di ammissibilità e rilevanza, il presidente dà atto a verbale delle decisioni assunte indicando, ogni volta che sia possibile, mediante lettura il contenuto del documento acquisito.

È onere del Difensore predisporre, in vista dell'udienza, versione in formato PDF della documentazione di cui chiede l'acquisizione al fine di renderne possibile produzione mediante la funzione di trascinamento nella apposita cartella.

In ogni caso, la documentazione acquisita al fascicolo deve essere depositata in cancelleria, a mezzo pec, non oltre al giorno successivo alla celebrazione dell'udienza.

#### **Art. 8**

I fascicoli di udienza restano nella materiale disponibilità del Magistrato relatore, che fornisce al Presidente e alle parti ogni indicazione o chiarimento richiesto ai fini della trattazione e decisione.

#### **Art. 9**

Ciascun componente del *TEAM* risponde del buon funzionamento del collegamento telematico dalla postazione di remoto attivata in luogo diverso dalla sede di via Triboniano.

Si dispone la trasmissione del presente protocollo, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al sig. Ministero della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, al sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, al Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, alle Direzioni degli Istituti penitenziari del distretto di Roma.

Roma,